



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 12 ottobre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ N. 5

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Sandro Mencucci, Amministratore Delegato della Soc. Fiorentina per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 IV° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, nonché la Soc. Fiorentina per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Amministratore Delegato.

Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte della citata società del criterio infrastrutturale “C” del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I.22.C (spettatori disabili) con lettera

del 30 settembre 2005 indicava alla società toscana nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Tuttavia, la Soc. Fiorentina (muovendo dalla ampia nozione di disabile dalla stessa assunta come prevalente) si limitava a chiarire che, a proprio parere, i posti all'interno dello Stadio Franchi erano sufficienti ed a dimostrazione di ciò allegava una relazione tecnica. Allegava anche una lettera del Comune di Firenze con cui l'Amministrazione prendeva l'impegno di aumentare i posti per i disabili una volta sentito il parere della Soprintendenza, essendo l'impianto in questione considerato monumento nazionale.

Successivamente, nella riunione del 20 dicembre 2005 la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che la società viola non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti.

In particolare, veniva osservato che in virtù del criterio 1.22.C in relazione al numero complessivo dei posti dotati di seduta regolamentare (23.193) erano presenti solo 30 posti coperti contro i 58 necessari per adeguarsi alla normativa UEFA.

Alla luce dell'interessamento anche del Comune di Firenze in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera di intenti del 6 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva così alla società un ulteriore termine per adeguarsi, indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l'invito ad indicare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per disabili o, quantomeno, l'avvenuto appalto dei lavori in questione all'impresa esecutrice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell'inizio della stagione UEFA 2006/2007.

La società viola con missiva del 27 aprile 2006 indirizzata alla Commissione Licenze UEFA precisava che l'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'impianto, pur avendo in evidenza il problema, al momento non aveva ancora preso posizione, anche a causa dei numerosi vincoli strutturali e monumentali dello Stadio Franchi, e concludeva, quindi, per la difficoltà di rinvenire una soluzione al problema in breve tempo.

Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione, riscontrando il persistere delle inottemperanze in questione, deliberava, in ossequio all'anzivisto disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa rilevava che nessun addebito poteva essere mosso alla Società.

Anzitutto le doglianze difensive osservavano la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 1.22.C del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA* nonché travisamento dei fatti e dei presupposti del deferimento. In specie, si contestava in toto la violazione delle predette norme, atteso che le stesse inequivocabilmente si sarebbero, stante la portata etimologica, generalmente riferite alla categoria dei disabili, senza indicare se deambulanti o meno.

Al contrario, secondo la difesa, la relazione dell'Ing. Esposito e la Commissione delle Licenze UEFA (prima) nonché il deferimento (dopo), avrebbero invece adottato una nozione del tutto sviante ed erronea del paragrafo 1.22.C riferendosi solo ai soggetti non deambulanti.

Le memorie proseguono osservando come la stessa legislazione italiana fornirebbe una definizione più lata nel senso che disabile è "*colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento,*

di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (Legge n.104/92).

Ancora gli assunti difensivi, a riprova della loro fondatezza, evidenziano come la nozione adottata dalla L. 104/92 viene poi ripresa da tutta una serie di normative di settore (*in primis* quella fiscale).

Inoltre, si osserva che l'autenticità di tale interpretazione non può nemmeno essere confutata ricorrendo alla versione inglese del predetto Manuale atteso che la versione inglese di disabile non è molto diversa da quella italiana.

Conseguentemente, la difesa osserva che se nel concetto di disabile rientra ogni persona con menomazione fisica, psichica o sensoriale allora la Soc. Fiorentina, nel riservare i posti all'interno dello Stadio alle persone disabili assumendo tale definizione "legislativa", aveva messo a disposizione rispettivamente 30 posti coperti per disabili non deambulanti e 62 posti coperti per le altre categorie di disabili, il tutto per complessivi 92 posti.

Secondariamente, la memoria difensiva eccepisce anche l'erronea valutazione dei presupposti ed il travisamento dei fatti. Assumeva infatti il difensore che i deferiti andrebbero prosciolti per difetto dell'elemento psicologico.

Lo stadio Franchi, infatti, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La Convenzione tra il Comune di Firenze e la società viola per la concessione in uso a quest'ultima dello Stadio Franchi stabilisce (art. 16) che i lavori di manutenzione straordinaria, come sicuramente è la messa a norma dell'impianto, sono di esclusiva competenza del Comune (proprietario), mentre è a carico della Fiorentina la semplice manutenzione ordinaria. Lo stesso articolo precisa anche che *"saranno altresì a carico della Fiorentina Viola (oggi Fiorentina), a decorrere dalla prima stagione in cui la medesima militerà in Serie A , gli interventi prescritti dalla Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo o da altre pubbliche autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico e dagli organi calcistici nazionali ed internazionali interventi finalizzati allo svolgimento dell'evento calcistico, con particolare riguardo, ma senza limitazioni, alla presenza nello Stadio di tifosi organizzati delle squadre ospiti ed alle conseguenti problematiche inerenti la salvaguardia della pubblica incolumità [...] per un importo massimo di spesa di € 90.000,00 per singola stagione sportiva disputata in A [...]."*

Assumerebbe quindi la difesa che i lavori di adeguamento ai criteri UEFA sono lavori di straordinaria manutenzione che pertanto possono essere eseguiti solo dal Comune di Firenze.

Anche poi ammettendo che tali lavori possano intendersi come lavori prescritti dagli organi calcistici nazionali ed internazionali (interventi finalizzati allo svolgimento dell'evento calcistico) la difesa ricorda che nel caso in cui gli stessi abbiano un tetto di spesa inferiore a € 90.000,00 è sempre necessaria l'autorizzazione della Direzione Servizi Sportivi mentre qualora tale importo venga superato i lavori stessi andranno realizzati ad opera del Comune. Alla luce di quanto sopra esposto risulterebbe quindi palese per la difesa la non colpevolezza della Soc. Fiorentina in relazione ai fatti contestati.

Infine le doglianze difensive osservavano ad ulteriore difesa che lo Stadio Franchi è stato selezionato per l'eventuale fase finale degli Europei del 2012, ad ulteriore conferma quindi della sua idoneità ad essere uno stadio a norma per gli eventi UEFA.

Conseguentemente, si chiedeva il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito loro contestato.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 al sig. Mencucci e dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Fiorentina.

E' comparso altresì l'Amministratore Delegato della Fiorentina insieme al difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili.

Il *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari.

Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi.

Il caso *de quo* inerte la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch'essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione di un'ammenda in caso di persistente inadempimento.

Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione.

A suffragio di tale interpretazione intervengono anche le disposizioni legislative vigenti nell'ordinamento giuridico. Per quanto riguarda, infatti, le strutture sportive, l'articolo 23 della legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità delle strutture negli impianti di loro competenza. Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione) per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978). Tali disposizioni vengono poi ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili, ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili. I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a ruote. Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili. In tale prospettiva, pertanto, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Fiorentina sono insufficienti. A fondare ulteriormente la responsabilità della società viola interviene anche la disciplina della Convenzione tra il Comune di Firenze e la medesima società per la concessione in uso a quest'ultima dello Stadio Franchi, la quale dispone ai sensi dell'art. 16 la responsabilità solidale della società sportiva in caso di inerzia della PP.AA. statuendo che allorché *"l'Amministrazione Comunale non provvedesse alla progettazione e realizzazione dei lavori - di manutenzione straordinaria, come sono di sicuro quelli in esame - la Florentia Viola potrà procedere direttamente. I costi così sostenuti, maggiorati degli interessi legali, verranno detratti dalle somme dovute da Florentia Viola al Comune ai sensi dell'art. 13"*.

A tutt'oggi non risulta che la società viola abbia provveduto ad intraprendere alcuna attività di progettazione ovvero opera di ristrutturazione dell'impianto al fine di uniformarsi alle norme UEFA, limitandosi esclusivamente a fare richiesta al Comune per l'adeguamento della struttura.

Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive in merito ad una presunta e decisiva diligenza di valenza esimente, nonché totale assenza di colpa nella condotta della società.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Sandro Mencucci, quale Amministratore Delegato e rappresentante legale della Soc. Fiorentina per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, alla quale segue, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., quella diretta dello stesso Club.

Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell'art. 1 C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, ed apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei "disabili" di cui al *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA* di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* ed in sede di prima applicazione, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 al sig. Sandro Mencucci e quella dell'ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Fiorentina.

Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;

Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, nonché la Soc. Livorno per violazione dell'art. 2 comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale "C" del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera del 30 settembre 2005 indicava alla società livornese nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere a sanatoria.

Successivamente nella riunione del 20 dicembre 2005 la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che, relativamente allo Stadio Franchi di Firenze, indicato dalla società quale impianto da utilizzare per le competizioni UEFA, i posti riservati ai disabili non deambulanti risultavano insufficienti. In particolare veniva osservato che in virtù del criterio I.22 C in relazione al numero complessivo dei posti dotati di seduta regolamentare (23.193) erano presenti solo n. 30 posti coperti contro i 58 necessari per adeguarsi alla normativa UEFA.

Alla luce dell'interessamento anche del Comune di Firenze in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera di intenti datata 6 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva così alla società un ulteriore termine per adeguarsi indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l'invito ad indicare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per

disabili o, quantomeno, l'avvenuto appalto dei lavori in questione all'impresa esecutrice che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell'inizio della stagione UEFA 2006/2007.

In particolare il Livorno rinviava alla documentazione prodotta dalla Fiorentina, la quale con missiva del 27 aprile 2006 indirizzata alla Commissione Licenze UEFA dichiarava che l'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'impianto, pur avendo in evidenza il problema, al momento non aveva ancora preso posizione anche a causa dei numerosi vincoli strutturali e monumentali dello Stadio Franchi, che rendevano difficile individuare una soluzione al problema in breve tempo.

Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione riscontrava il persistere alla data fissata delle inottemperanze in questione e deliberava quindi, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3 IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa rilevava in via preliminare un presunto difetto nell'atto di deferimento del Procuratore che, ad avviso della stessa, avrebbe erroneamente chiamato a rispondere della violazione ascritta alla stessa anche il suo Presidente in contrasto con il dettato del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA* il quale prescrive in caso di inadempimento l'eventuale deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione alla società di un'ammenda in caso di persistenza dell'inadempimento.

Nel caso di specie, pertanto, il deferimento anche del Presidente della Società risulterebbe ultroneo.

La difesa osserva poi come nel caso in esame si dovrebbe pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per sopravvenuta carenza di interesse alla materia.

Rileva, infatti, la memoria difensiva che a suo tempo la scelta della Soc. Livorno di indicare lo Stadio di Firenze ai fini del rilascio della Licenza UEFA 2005/2006 fu dettata dalla circostanza che in allora lo Stadio di Livorno non era a norma.

La società, secondo l'assunto difensivo, non poteva sapere delle difficoltà che la società viola aveva in essere con lo stesso Comune di Firenze in ordine al rispetto dei criteri 1.22.C del Manuale, e tanto meno poteva intervenire per eseguire i lavori di adeguamento richiesti. Le istanze difensive poi sottolineano come in ogni caso la questione non avrebbe più ragion d'essere in quanto la Soc. Livorno non si classificò per le competizioni UEFA 2005/2006.

Inoltre, la società evidenzia che la stessa, ai fini del rilascio della Licenza 2006/2007, sostituiva l'indicazione di Firenze con lo stadio di Parma, ottenendo la relativa licenza UEFA per la stagione 2006/2007 (CU 4/06).

Nel frattempo anche lo Stadio di Livorno otteneva (lettera 24 agosto 2006) dall'Ufficio Licenze UEFA analoga autorizzazione.

Alla luce di queste considerazioni la società invocava quindi il proprio proscioglimento in virtù del fatto che la presunta violazione non avrebbe esplicato alcun effetto ai fini della regolarità delle competizioni, tenuto anche conto della buona fede della stessa e del fatto che alla società non poteva addebitarsi alcuna responsabilità per l'originaria scelta dello Stadio di Firenze e gestione del relativo iter di adeguamento, di pertinenza della Soc. Fiorentina.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 al sig. Spinelli e a quella dell'ammenda di € 3.000,00 alla Soc Livorno.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili.

In via preliminare l'assunto difensivo secondo cui non poteva essere deferito davanti a questa Commissione il Presidente della società, deve ritenersi infondato.

A norma dell'art. 2 C.G.S. infatti, *“i soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.”* E' pertanto pacifico che a rispondere dell'operato della società, ove rilevante per l'ordinamento sportivo, sia anche il suo legale rappresentante.

In ordine al merito della vicenda la Commissione ritiene di condividere la ricostruzione dei fatti delineata nell'atto di deferimento.

Il *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari.

Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi.

Il caso *de quo* inerte la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch'essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare.

Rileva questa Commissione che nel caso in esame il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione.

Per quanto riguarda le strutture sportive, l'articolo 23 della legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità delle strutture negli impianti di loro competenza. Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione) per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978). Tali disposizioni vengono poi ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili, ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili. I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a ruote. Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili. In tale prospettiva, pertanto, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Livorno sono insufficienti. Il comportamento del Livorno non può ritenersi del tutto ineccepibile, ben potendo la stessa società prevedere, a luce dei noti ritmi della macchina burocratica, una tempistica “allungata” che non avrebbe collimato con i tempi imposti dalla Commissione UEFA per l'adeguamento dell'impianto.

Ne consegue, quindi, che la società avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente individuando soluzioni alternative a fronte dei ritardi del Comune nell'adeguamento dell'impianto alle norme UEFA, doverosamente affiancandosi e/o sovrapponendosi alle iniziative della Soc. Fiorentina.

Al contrario, entro i termini assegnati, non risulta alcun *facere* concreto da parte della Soc. Livorno, la quale, per contro, si è limitata esclusivamente ad osservare come la Fiorentina avrebbe affrontato e risolto la questione.

Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive volte a sostenere la presunta diligenza tenuta nel caso di specie, di valenza esimente, nonché la totale assenza di colpa nella condotta della società.

Né valgono a mandare esente da responsabilità le statuizioni in merito al venir meno dei presupposti giuridici dello stesso deferimento in conseguenza alla mancata qualificazione UEFA per la stagione 2005/2006, atteso che tale avvenimento è una circostanza estranea all'agire dei deferiti che come tale non rileva sotto il profilo soggettivo, dovendosi valutare i comportamenti come efficaci, idonei e tempestivi nelle circostanze e nei termini via via rilevanti e concessi ai sensi del Regolamento, e non a posteriori ed in astratto.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'inequivocabile irregolarità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Aldo Spinelli, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Livorno per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, alla quale segue, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., quella della società a titolo di responsabilità diretta.

Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell'art. 1 C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei "disabili" di cui al *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA* di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* ed in sede di prima applicazione, e tenuto infine conto delle oggettive difficoltà di interlocuzione con l'Amministrazione Comunale di Firenze incontrate dalla società livornese e la non diretta gestione dello stadio prescelto da parte della stessa, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 al sig. Aldo Spinelli e quella dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Livorno.

Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Riccardo Garrone, Presidente della Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale "C" del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera

del 30 settembre 2005 indicava alla società ligure nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 20 dicembre 2005, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che i posti riservati ai disabili non deambulanti (n. 105) pur essendo in linea teorica adeguati rispetto alla capienza dello Stadio Ferraris (n. 37.091) risultavano tuttavia, e per stessa ammissione della società, non idonei (attesa la collocazione nella parte inferiore delle curve), con conseguenti rischi per la sicurezza degli stessi spettatori. Tali posti, pertanto, non soddisfacevano il criterio su menzionato.

Alla luce dell'interessamento del Comune di Genova in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera del 26 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva alla società un ulteriore termine per adeguarsi indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l'invito ad indicare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per disabili, o, quantomeno, l'avvenuto appalto dei lavori in questione all'impresa esecutrice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell'inizio della stagione UEFA 2006/2007.

Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione riscontrava il persistere delle inottemperanze in questione. Rilevava, infatti, che i posti riservati ai disabili, pur essendo in numero sufficiente rispetto a quanto richiesto dai criteri UEFA, erano tuttavia posizionati in due aree che non garantivano l'assoluta sicurezza in quanto esposte all'eventuale lancio di oggetti provenienti dalle superiori gradinate dei settori di curva, circostanza questa anche ammessa dalla Giunta Comunale che con delibera 01184/2005, nell'approvare il progetto di messa a norma dell'impianto sportivo, prevedeva la realizzazione di due piattaforme in grado di ospitare approssimativamente solo 35 postazioni per disabili, non garantendo così, per insufficienza del numero di posti, l'adeguamento ai criteri UEFA suddetti.

Conseguentemente, ferma l'inottemperanza ai criteri su descritti e l'inadeguatezza del progetto, e constatato, inoltre, che i lavori non erano ancora iniziati, la Commissione deliberava, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la società rilevava come solo l'Ordinanza sindacale confermi le capienze dello Stadio Ferraris, con la precisazione che tali quantificazioni sono sottoposte a controlli, sopralluoghi e decisioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) e non possono essere modificate se non con l'emanazione di un'altra ordinanza.

In particolare, lo scritto difensivo evidenziava che ogni ulteriore valutazione non poteva prendersi in considerazione, né accreditarsi come vincolante, ivi compresa la normativa definita dal *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*.

La Società osservava poi come la stessa non fosse proprietaria dello Stadio Ferraris, esistendo solo una Concessione d'uso sottoscritta con il Comune di Genova, nella quale si pattuiva che qualsiasi tipo di intervento sulla struttura dell'impianto risultava a cura del Comune di Genova, quale ente proprietario.

In secondo luogo, il sodalizio evidenziava che la Soc. Sampdoria, ricevuta la segnalazione dall'Ufficio Licenze UEFA, sollevava il problema davanti ai competenti uffici del Comune di Genova.

In data 27 ottobre 2005, infatti, la società comunicava all'Ufficio Licenze UEFA di aver ottenuto dal Comune di Genova una dichiarazione dalla quale si evinceva che i posti per i disabili, in conformità ai criteri UEFA, erano oggetto di progettazione e di prossimo appalto da parte dei competenti uffici comunali.

Successivamente, in data 12 gennaio 2006 veniva nuovamente trasmessa al predetto Ufficio il progetto, con allegata delibera comunale del 1 dicembre 2005, riguardante il nuovo settore per i disabili, ad integrazione dei precedenti 105 posti.

Infine, la società trasmetteva ancora l'ordinanza sindacale del 9 agosto 2006 in cui si certificavano nuovamente i 105 posti per i disabili, così come riconosciuti dalla CPVLS ed i 36 integrativi.

La Soc. Sampdoria, pertanto, concludeva con una richiesta di proscioglimento per assenza di colpa nel comportamento in oggetto, ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione minima, tenuto conto non solo della, eventuale, minima responsabilità rispetto agli addebiti contestati, ma anche avuto riguardo alla concreta possibilità di sanare situazioni strutturali pregresse ed estranee alla competenza della società stessa, nonché alla disponibilità dimostrata dalla stessa società in corso di iter procedimentale.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di 2.000,00 € per il Sig. Riccardo Garrone e dell'ammenda di 5.000,00 € per la Soc. Sampdoria per responsabilità diretta.

E' comparso altresì il rappresentante della Società Sampdoria il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili.

In via preliminare non può essere condiviso l'assunto difensivo per cui *“ogni ulteriore valutazione non poteva prendersi in considerazione, né accreditarsi come vincolante, ivi compresa la normativa definita dal Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA”*.

Deve infatti ricordarsi che l'art. 1 comma 4 dello Statuto Federale dispone che *“la F.I.G.C. è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall'Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.”*. L'art 2 (Principi Fondamentali) prosegue stabilendo che *“La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell'U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione”*. L'art. 10 (Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali) dispone ancora che *“La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.”*, ma soprattutto l'art. 27 (Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria) stabilisce che *“ I tesserati, le società affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento Federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”*. Infine, si ricorda il *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA* è stato accreditato dall'UEFA con lettera del 25 novembre 2005, e quindi approvato dal Presidente Federale in pari data su delega del Consiglio Federale e pubblicato dalla FIGC con C.U. 123/A, sulla base degli articoli 2.3.3. e 2.3.7 del Manuale delle Licenze UEFA, versione 1.0 al fine della concessione della Licenza per partecipare alle competizioni UEFA.

Dal combinato disposto delle norme su menzionate, pertanto, si evince agevolmente che i soggetti appartenenti all'ordinamento federale devono rispettare ogni norma federale ivi comprese quelle di fonte sopranazionale. A tale conclusione si giunge poi a maggior ragione se le disposizioni sopranazionali sono anche recepite nell'ordinamento interno tramite atti interni (*rectius* Comunicati Ufficiali FIGC), i quali recepiscono *in toto* le disposizioni esterne conferendo loro efficacia diretta ed immediata nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne, invece, il merito della vicenda in esame, non possono trovare accoglimento neppure le considerazioni difensive in merito alla presunta assenza di responsabilità, per difetto dell'elemento psicologico (colpa) in capo ai deferiti ricollegabile alla circostanza che lo stadio non risultava essere di proprietà del medesimo sodalizio sportivo.

Nel caso in esame, infatti, la Procura Federale ha correttamente ricostruito i fatti così come accaduti.

Il *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari.

Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi.

Il caso *de quo* inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch'essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione di un'ammenda in caso di persistente inadempimento.

Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione.

Infatti, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Sampdoria sono insufficienti. Pur tenendo in considerazione l'iter autorizzatorio in corso presso le autorità comunali, competenti in materia sia in quanto ente preposto al rilascio sia in quanto ente proprietario dello stadio, il comportamento della società blucerchiata non risulta essere stato ineccepibile, ben potendo, infatti, la stessa società prevedere una tempistica "allungata", atteso che è un dato ormai acquisito che i ritmi dell'apparato burocratico sono per definizione programmati "sul lungo periodo". Avendo quindi a che fare con un'Amministrazione pubblica preposta alla cura di molteplici opere era logicamente prevedibile che la tempistica comunale non avrebbe collimato con i tempi imposti dalla Commissione UEFA. Ne consegue che la società avrebbe dovuto attivarsi adottando soluzioni alternative, allorché il Comune manifestava ritardi nell'adeguamento dell'impianto alle norme UEFA.

Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive in merito ad una presunta e decisiva diligenza di valenza esimente, nonché totale assenza di colpa nella condotta della società.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Garrone, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, alla quale segue, ex art. 2 c. 4 C.G.S., quella diretta dello stesso Club.

Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, e dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell'art. 1 C.G.S., non va sottaciuto che la società blucerchiata, pur con le riserve sopra esposte, ha comunque intrapreso (o iniziato ad intraprendere) iniziative per l'adeguamento dell'impianto nel senso prospettato dalla Commissione.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra ed anche dell'apprezzabile condotta processuale dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 al sig. Riccardo Garrone e quella dell'ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Sampdoria.

Sig. Franco SOLDATI – presidente Soc. Udinese: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.5.2 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Franco Soldati, Presidente della Soc. Udinese per violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.5.2, VII° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, nonché la Soc. Udinese per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Dagli atti ufficiali risulta che nella riunione del 20 maggio 2006, la Commissione delle Licenze di primo grado, nel provvedere alla verifica del rispetto da parte della Soc. Udinese dei criteri finanziari, ed all'esito dell'esame della relazione del Sig. Vittorio Maugeri, tecnico incaricato, riscontrava che la Soc. Udinese aveva trasmesso in data 5 maggio 2006 all'Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione con cui asseriva di non aver debiti scaduti relativi al versamento di ritenute fiscali, oneri sociali e previdenziali (e, quindi, anche per contribuzioni ENPALS), sottoscritta in data 10 aprile 2006 dal Legale rappresentante sig. Soldati.

Per contro, l'ENPALS, con nota n. 6481 del 16 maggio 2006, segnalava un debito da parte della Soc. Udinese di € 70.000,00 (oltre sanzioni civili) assoggettato a due gravami, entrambi rigettati.

Successivamente, in data 16 maggio 2006 la società, interpellata, trasmetteva all'Ufficio Licenze UEFA copia dei ricorsi presentati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa invocava il proscioglimento degli incolpati da ogni addebito.

Più in particolare, il collegio difensivo, in via preliminare, sottoponeva alla Commissione Disciplinare un parere *pro veritate* del Consulente del Lavoro Dott. Berzaghi in ordine alla ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento ed alle considerazioni di natura giuslavoristica-contributiva ad essi inerenti.

Da tale documentazione, infatti, sarebbe risultato che, oggettivamente ed in virtù della pacifica compensabilità tra posizioni debitorie e posizioni creditorie (art. 1242 c.c.) di Udinese ed ENPALS, "*in ogni caso era ed è Udinese creditrice nei confronti di ENPALS per oltre € 32.000,000*". Dalle risultanze delle verifiche ispettive dell'ENPALS, infatti, sarebbe emerso che il definitivo contributo della Soc. Udinese verso l'Ente ammontava a € 51.419,69 a fronte del quale però la Società vantava un credito di € 83.608,00.

Successivamente l'ENPALS avrebbe annullato le istanze di rimborso dell'Udinese per € 83.608,00 in considerazione di una erronea qualificazione dei lavoratori presso la Società. Avverso tali istanze furono presentati i due ricorsi amministrativi il cui esito non fu mai comunicato alla deferita. In seguito, però, un'ulteriore verifica ispettiva concludeva per la giusta qualificazione dei lavoratori presso la società, riconoscendo quindi l'erroneità del precedente operato.

A seguito, quindi, di un meccanismo compensativo, ad avviso del consulente suddetto, la Società risultava creditrice verso l'Ente di € 32.188,31.

Nel merito, le difese asseriscono che la Soc. Udinese avrebbe agito in assoluta buona fede e nella piena e legittima convinzione di dire il vero e di non realizzare alcuna condotta disciplinarmente rilevante.

In particolare, la memoria difensiva osserva che la Società ed il suo legale rappresentante non hanno commesso alcuna irregolarità e non hanno reso false dichiarazioni; per quanto concerne i due ricorsi amministrativi promossi, gli stessi risultavano allora pendenti non essendo, infatti, stato notificato alla società ricorrente alcun esito. Addirittura l'Udinese avrebbe poi appreso dell'esito negativo dei due ricorsi attraverso una nota dello stesso ENPALS inoltrata alla Commissione Licenze UEFA.

In tale contesto era poi irrilevante, sempre a detta del difensore, che *“tali gravami sono stati presentati in data successiva al 30 giugno 2005 ma prima del 30 aprile 2006”*.

La memoria prosegue osservando che degli anni passati la società friulana aveva reso dichiarazioni identiche a quelle oggetto del presente procedimento ed in relazione alle quali l'ENPALS non aveva né rilevato né comunicato alla COVISOC alcuna irregolarità o *“pendenza contributiva non dichiarata”*. Tale considerazione per la difesa sarebbe *ex se* risolutiva essendo, infatti, evidente che sarebbe stato lo stesso ENPALS a non considerare la Soc. Udinese realmente debitrice quanto meno fino all'esito dei ricorsi amministrativi (esiti che peraltro, come predetto, fino al maggio del 2006 erano ignoti alla società).

In tale contesto, pertanto, secondo la difesa dei deferiti era plausibile che il bilancio della società non avesse riportato l'esistenza dei debiti scaduti con l'ENPALS, senza considerare poi l'ulteriore circostanza che la stessa società non aveva mai riconosciuto verso l'ente un debito, vantando per contro, all'esito di meccanismi compensatori, addirittura un credito.

In ultima analisi, si dubiterebbe pure sull'opportunità di una *“maliziosa irregolarità”* del tipo di quella contestata, atteso che l'esistenza della pretesa creditoria dell'ENPALS non sarebbe mai stata tale da impedire comunque il rilascio della Licenza UEFA.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per mesi sei al Sig. Soldati e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida alla Soc. Udinese.

E' comparso altresì il difensore della Soc. Udinese il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento ascritto agli incolpati è sanzionabile.

A giudizio della Commissione, l'omessa indicazione della sussistenza di rapporti compensatori e di vertenze amministrative in relazione alle supposte pretese creditizie, concretandosi in un difetto di trasparenza amministrativa, integra gli estremi delle violazioni contestate.

In particolare, si rileva che la presentazione di documentazione oggettivamente carente e non veritiera integra senz'altro la violazione di cui all'art. 7 comma 1, C.G.S., in relazione al paragrafo 2.5.2. VII° capoverso del *Manuale per l'ottenimento delle Licenze UEFA*, con riferimento alla mancata produzione, all'alterazione o alla falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC, ovvero al fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti da tale Organo.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Soldati, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Udinese, e conseguentemente della Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, in considerazione di quanto sancito dall' art. 7, c. 2 e 7, tenuto conto dell'apprezzabile condotta processuale del deferito sig. Franco Soldati ai sensi dell'art. 14, comma 5 C.G.S., e tenuto altresì conto della particolare complessità della normativa regolamentare UEFA di non facile interpretazione, almeno *prima facie* ed in sede di prima applicazione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per mese uno al sig. Franco Soldati e quella dell'ammenda di € 3.000,00 con diffida alla Soc. Udinese.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 23 dicembre 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 DICEMBRE 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese